

### Relazione tecnica

L'emendamento in esame, volto a dare attuazione all'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 29 maggio 2014, è finalizzato a garantire l'impegno delle Regioni a statuto ordinario a realizzare misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa tali da assicurare ai fini dell'indebitamento netto per il 2014 un importo complessivo di 500 milioni di euro.

In particolare, il predetto importo viene assicurato, non già attraverso una riduzione dei limiti di spesa del patto di stabilità interno di cui al comma 7 dell'articolo 46 del citato decreto legge n. 66 del 2014, bensì attraverso l'eliminazione di determinate esclusioni dal patto di stabilità stesso.

Conseguentemente, le Regioni a statuto ordinario sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare le spese nei confronti dei beneficiari nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

- articolo 1, comma 260, della legge n. 147 del 2013 per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;
- articolo 2 del decreto legge n. 104 del 2013 e articolo 1, comma 259, della legge n. 147 del 2013 per il diritto allo studio per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;
- articolo 1 del decreto legge n. 104 del 2013, per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;
- articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge n. 76 del 2013 per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;
- articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 95 del 2012 per l'erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;
- articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013 per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro.

**Le predette autorizzazioni di spesa erano escluse dai vincoli del patto di stabilità interno o già scontate nei tendenziali e pertanto sono state scontate in termini di indebitamento netto per gli importi indicati (per complessivi 500 milioni di euro). La soppressione delle esclusioni delle predette spese dai vincoli del patto di stabilità interno e gli importi già scontati nei tendenziali determinano l'effetto positivo in termini di indebitamento netto previsto dall'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto legge n. 66 del 2014, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014.**

In ogni caso, non si tratta di effetti positivi aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente, ma di una diversa modalità nel perseguimento degli stessi effetti positivi.

### Norme Consulenti finanziari

Articolo \_\_

*(Riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria)*

4. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 apportare le seguenti modificazioni:
  - c) all'articolo 18-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Consulenti finanziari indipendenti)»;
    - 2) al comma 1, le parole «iscritte nell'albo di cui al comma 2» sono sostituite con le parole seguenti «iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'art. 18-*quater*»;
    - 3) i commi da 2 a 11 sono soppressi;
  - d) all'articolo 18-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) al comma 1 le parole «A decorrere dal 1° ottobre 2009» sono soppresses;
    - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Nell'albo di cui all'articolo 18-*quater* è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria cui si applica il comma 2 del medesimo articolo 18-*quater*, nonché le disposizioni di cui all'articolo 31-*bis*»;

e) dopo l'articolo 18 *ter*, è inserito il seguente:

«Art. 18-*quater*

(*Albo unico*)

1. È istituito l'albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria, articolato in tre distinte sezioni. Ciascuna sezione dell'albo è suddivisa in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 9, provvede l'Organismo di cui al medesimo articolo 31-*bis*.

2. La Consob determina con regolamento i principi e i criteri relativi:

a) alle cause di incompatibilità;

b) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;

c) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo;

d) all'aggiornamento professionale degli iscritti;

e) alle misure cautelari e sanzionatorie applicabili ai soggetti iscritti all'albo;

f) alle regole di presentazione e di comportamento che gli iscritti all'albo devono osservare nei rapporti con la clientela;

g) alle modalità di aggiornamento professionale degli iscritti all'albo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 1. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative»;

f) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 6, le parole «promotore finanziario» sono sostituite con le seguenti parole «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede»;

g) all'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire, ovunque ricorrono, le parole «promotori finanziari» con le seguenti parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e le parole «promotore finanziario» con le seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede»;

2) al comma 2, dopo l'ultima riga è aggiunto il seguente periodo:

«Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove i servizi d'investimento e i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, colloca prodotti finanziari, presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari»;

3) i commi da 4 a 7 sono soppressi;

h) dopo l'articolo 31, sono inseriti i seguenti:

«Art.31-*bis*

(*Organismo per la tenuta dell'albo unico e la vigilanza*)

1. Alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 18-*quater* provvede un Organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, dei consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.

2.L'Organismo ha personalità giuridica di diritto privato, è ordinato in forma di associazione ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e dei regolamenti interni nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del

comma 9 e dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 18 *quater* comma 3. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Consob, e pubblicazione. Gli organi statutari vengono nominati dall'Assemblea degli iscritti secondo le regole previste dallo statuto. L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta.

3. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione all'albo, nonché da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede all'esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti, l'Organismo dispone la cancellazione dall'albo del soggetto inadempiente.

4. L'Organismo provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, ed alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 9, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo.

5. L'Organismo vigila sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2.

6. L'Organismo può richiedere ai consulenti finanziari indipendenti, alle società di consulenza finanziaria e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalità e nei termini dallo stesso determinati.

7. L'Organismo può effettuare nei confronti dei consulenti finanziari indipendenti, delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale.

8. L'Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con regolamento e sotto la vigilanza della medesima.

9. La Consob determina con regolamento i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo ed alle relative forme di pubblicità;

b) all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione ed alle misure applicabili nei confronti degli iscritti;

c) all'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami contro le delibere dell'Organismo;

d) all'attività dell'Organismo ed alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa Consob;

e) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, dei consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.

10. La Consob può richiedere all'Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da essa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo. La Consob e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. L'Organismo non può opporre alla Consob il segreto d'ufficio.

11. Su proposta della Consob, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo in caso di gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La Consob provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Consob può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione o controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Consob, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Consob, all'esercizio cui sono preposti».

«Art. 31-ter

*(Provvedimenti cautelari e sanzioni applicabili ai consulenti finanziari e alle società di consulenza finanziaria nonché ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)*

1. I consulenti finanziari indipendenti, le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob e dall'Organismo in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila;
- c) la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi;
- d) la radiazione dall'albo.

2. Le sanzioni sono applicate dall'Organismo con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono, altresì, chiedere di essere sentiti personalmente.

3. Le società che si avvalgano dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

4. L'Organismo, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario indipendente o della società di consulenza finanziaria o del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e dall'Organismo.

5. L'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il soggetto iscritto all'albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
  - b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
  - c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
  - d) reati previsti dal presente decreto.»
- g) l'articolo 55 è soppresso;
- h) all'articolo 166, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di cui agli articoli 18-bis, 18-ter e 31 senza essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 18-quater e chiunque svolge l'attività di consulente finanziario indipendente per conto di una società di consulenza finanziaria senza essere iscritto nell'albo anzidetto»;

i) all'articolo 187-quater, comma 1, le parole «promotori finanziari» sono sostituite con le parole «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e consulenti finanziari indipendenti»;

l) all'articolo 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«La stessa sanzione si applica nel caso di:

- a) violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3;
- b) esercizio dell'attività prevista dagli articoli 18-bis, 18-ter e 31 ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario indipendente per conto di una società di consulenza finanziaria senza iscrizione all'albo di cui all'articolo 18-quater;

c) esercizio dell'attività di gestore di portali in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-*quinquies*»;

2) al comma 2, la lettera *d-quater*) è sostituita dalla seguente:

«*d-quater*) ai membri dell'Organismo per la tenuta dell'albo unico in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31-*bis* e di quelle emanate in base ad esso»;

3) al comma 2, la lettera *d-quinquies* è soppressa;

m) all'articolo 191, comma 3 le parole «abilitati e per i promotori finanziari» sono sostituite dalle parole «abilitati, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e per i consulenti finanziari indipendenti»;

n) l'articolo 196 è soppresso.

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 la parole «Fino al 30 giugno 2014» sono sostituite con le parole «Fino al 31 dicembre 2015»;

b) il comma 14-*bis* è soppresso.

3. L' Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio del 1998 n. 58, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si trasforma nell'Organismo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio del 1998 n. 58 seguendo la procedura stabilita dai commi seguenti. Fino alla data di avvio di operatività del nuovo Organismo, stabilita dalla Consob ai sensi del comma 6, l' Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) continua a provvedere alla tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 55, 166, 187-*quater*, 190, 191 e 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob adotta i regolamenti di cui agli articoli 18-*quater*, comma 2, e 31-*bis*, comma 9, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotta il regolamento di cui all'articolo 18-*quater*, comma 3.

5. Entro sei mesi dall'adozione dei regolamenti di cui al comma 4, l' Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) presenta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la relativa approvazione, sentita la Consob, le modifiche statutarie necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni assegnate all'Organismo di cui all'art. 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio del 1998 n. 58.

6. Entro sei mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del nuovo statuto, la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa dei consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi in conformità al protocollo d'intesa di cui al comma 5, la Consob dichiara:

a) la data di avvio di operatività dell'Organismo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) la data di avvio di operatività dell'albo di cui all'articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

8. I soggetti che alla data di avvio di operatività dell'albo di cui all'articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 risultano iscritti all'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, vengono iscritti all'albo di cui all'articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dall'Organismo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nella medesima situazione in cui si trovano iscritti al citato albo unico dei promotori finanziari.

9. L'Organismo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale conserva ad ogni effetto il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza e il periodo di lavoro prestato presso il suddetto Organismo è valutato pienamente ai fini

dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto; l'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al predetto personale distaccato. Al termine del periodo di distacco e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'Amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non immetta il predetto personale nel proprio organico a tempo indeterminato. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge n. 127 del 15 maggio 1997.

§ § §

### **Relazione illustrativa**

La proposta normativa è finalizzata alla razionalizzazione del sistema di vigilanza sugli attuali promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante mirate modifiche al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Si prevede l'istituzione di un Albo unico per il settore della Consulenza finanziaria gestito da un solo Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione, in maniera analoga e coerente al modello prescelto dal Legislatore in altri settori del nostro ordinamento (il riferimento in particolare è alla disciplina dell'OAM, Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). All'interno del costituendo Albo unico vi saranno tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti che prestano attività di consulenza in materia di investimenti e che saranno individuati in:

- consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (gli attuali promotori finanziari);
- consulenti finanziari indipendenti (attuali consulenti finanziari);
- società di consulenza finanziaria.

Tale riorganizzazione è necessaria ed urgente in quanto risolve in maniere definitiva il problema della mancata costituzione dell'Organismo per la tenuta dell'albo dei consulenti, per i quali l'iscrizione a questo Albo ha carattere costitutivo e non semplicemente dichiarativo (attuale art. 18 bis del TUF). Tale scelta normativa registra un concreto interesse da parte degli operatori del mercato e delle associazioni di categoria, in quanto in grado di rendere omogenea la normativa per l'esercizio dell'attività di consulenza e certa la vigilanza nel settore, con riguardo alla protezione dell'investitore *retail* nel mercato finanziario al quale è prioritariamente indirizzata la consulenza finanziaria.

E' prevista la trasformazione dell'attuale APF (Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari) nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria, secondo la procedura individuata nei commi 3 e ss. della presente proposta. Il nuovo Organismo sarà responsabile non solo della tenuta e della gestione dell'albo unico ma anche della vigilanza e dell'attività sanzionatoria sugli iscritti. La CONSOB è l'Autorità alla quale è affidata la vigilanza sull'Organismo.

Si illustrano i contenuti specifici della proposta.

Il comma 1 prevede la modifica e l'inserimento di tre nuovi articoli nel TUF.

Cambiano le rubriche degli articoli 18 bis: da Consulenti finanziari a Consulenti finanziari indipendenti; dell'articolo 31: da Promotori finanziari a Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Si specifica che il cambio di denominazione riguarda tutte le parti degli articoli dove tali soggetti sono citati (artt. 30, 31, 187 quater).

- Nell'art. 18 ter relativo alle Società di consulenza finanziaria si sostituisce il comma 3 al fine di inserire tali società nell'apposita sezione del costituendo Albo previsto nell'art. 18 quater.
- Viene introdotto il nuovo art. 18 quater che prevede l'istituzione dell'Albo unico per Consulenti finanziari indipendenti, Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, Società di consulenza finanziaria, che sarà diviso in tre corrispondenti sezioni e articolato su base territoriale. Alla tenuta dell'Albo provvede l'Organismo disciplinato nel nuovo art. 31 bis di seguito illustrato.

L'articolo prevede che è la Consob che determina con regolamento i principi e i criteri relativi alle cause di incompatibilità, alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo, all'aggiornamento professionale degli iscritti, alle misure cautelari e sanzionatorie applicabili ai soggetti

iscritti all'albo, alle regole di presentazione e di comportamento che gli iscritti all'albo devono osservare nei rapporti con la clientela, alle modalità di aggiornamento professionale degli iscritti all'albo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo.

- Vengono soppressi i commi da 4 a 7 dell'art. 31 la cui disciplina per coerenza ed armonizzazione del testo viene trasposta nel nuovo articolo 31 bis.
- Viene introdotto il nuovo articolo 31 bis che disciplina il nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo in questione che sarà costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, dei consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. L'Organismo avrà personalità giuridica di diritto privato e sarà organizzato in forma di associazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto e i regolamenti interni, sentita la Consob.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 31 bis la Consob emana il regolamento inerente all'Albo, alle sue forme di pubblicità, attività e modalità di esercizio della vigilanza e ai criteri di rappresentatività delle diverse categorie dei soggetti iscritti. Il Ministro dell'economia e delle finanze in caso di gravi irregolarità e violazione di disposizioni legislative può sciogliere, su proposta della Consob, gli organi di gestione e controllo dell'Organismo.

- Viene introdotto il nuovo articolo 31 ter che riguarda i provvedimenti cautelari e le sanzioni applicabili ai consulenti finanziari, alle società di consulenza e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che ricalca le sanzioni già previste nel TUF all'art. 55 che viene soppresso.
- Vengono modificati gli articoli 166 e 190 per ricomprendere le nuove categorie nel sistema sanzionatorio vigente.

2. Il comma 2 modifica il decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164 all'art. 19 modificandone il comma 14 e sopprimendone il comma 14 bis:

La modifica al comma 14 proroga il termine ivi indicato fino al 31 dicembre 2015. Si specifica che tale proroga si rende necessaria in quanto gli articoli 18 bis e 18 ter del TUF, vigenti, (e modificati dalla presente proposta normativa) prevedevano l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta doveva provvedere un Organismo nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob (comma 14 bis, art 19 D. Lgs 164/2007). In particolare l'art. 19, comma 14 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato poiché, in assenza della previsione di fondi pubblici, non è stato possibile istituire il suddetto Organismo che si sarebbe dovuto autofinanziare esclusivamente coi contributi dei soggetti vigilati, di numero esiguo ed incerto.

3. I commi da 3 a 9 prevedono la disciplina transitoria che stabilisce la procedura per la trasformazione dell'APF nel nuovo Organismo ed il passaggio dalla Consob a quest'ultimo delle funzioni di vigilanza sugli iscritti all'Albo unico.